

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di analizzare alcuni aspetti ritenuti particolarmente rilevanti dell'istituto della *class action* recentemente tornato in auge in Italia con l'introduzione di una nuova disciplina.

Si da contezza in particolare alle origini della stessa nel sistema anglosassone, in Inghilterra, dove l'azione di classe ha trovato i suoi albori nei primi anni successivi alla nascita del *Common Law*. La *class action* nasce infatti sulle fondamenta di quelle che erano definite azioni di massa, proposte innanzi alle corti feudali Inglesi, decise secondo diritto consuetudinario locale, che prevedevano la peculiare caratteristica del *necessary party rules*. I successivi sviluppi si avranno poi con l'introduzione delle Corti di cancelleria e con la mitigazione della necessaria partecipazione di tutte le parti al processo. L'istituto sarà poi rimodernato negli anni successivi con l'introduzione del sistema dell'*opt-in* e del prevalente modello di azione di classe rappresentato dal *Group litigation order*.

Si passano poi in rassegna i successivi sviluppi, specie quelli relativi all'evoluzione che l'istituto ha subito negli Stati Uniti d'America, ponendo in rilievo i caratteri di maggior interesse delle normative vigenti nel richiamato sistema di *Common Law*. È proprio negli USA che si assisterà all'affermarsi di un modello preso poi a riferimento da tanti altri Paesi, anche Europei. Autori, grandi cultori del processo civile, come *Jhosep Story*, *Jhon Norton Pomeroy*, *Thomas Aktis Street*, contribuirono alla formazione dell'istituto oggi disciplinato dalla *Rule 23*, spesso modificata nel corso del tempo (ultima modifica è del 2005). Della stessa *Rule 23* alcuni aspetti sono stati sicuramente oggetto di riflessione anche del legislatore Italiano; tanti sono infatti i possibili parallelismi tra Titolo VIII *bis* e *Rule 23* di marca statunitense (uno su tutti, il vaglio di ammissibilità della domanda, definito dalla legge USA "*certification*").

La trattazione dell'istituto prosegue guardando al continente EU ed in particolare alle recenti direttive proposte nel tentativo di uniformazione dell'istituto negli Stati Membri. È già a partire dai primi anni del nuovo millennio, se non prima, che l'Unione EU cerca di garantire uno stampo unitario all'istituto dell'azione di classe nei vari Stati Membri. Ha spesso provato a raggiungere tale obiettivo attraverso la pubblicazione di Libri Verdi

e direttive varie, da cui ultima in ordine cronologico la 2020/18128 che offre interessanti spunti di riflessione.

Si giunge poi finalmente all'Italia e all'introduzione nel nostro sistema dell'art. 140 *bis* nel cod. cons., recentemente abrogato, disciplina che per alcuni anni ha governato le azioni di classe nostrane senza però ottenere grandi risultati. Lo stesso articolo, esaminato analiticamente nel presente lavoro, prevedeva una doppia fase processuale di cui una prima relativa all'ammissibilità della domanda ed una seconda, superato il primo *step*, che guardava invece la trattazione della causa nel merito. La scelta di campo del legislatore italiano di introdurre l'istituto dell'azione di classe all'interno del codice del consumo, tradiva le sue intenzioni di "protezione" di determinate categorie, identificate in utenti e consumatori ritenute vittime di illeciti plurioffensivi e comportamenti commerciali scorretti ad opera delle grandi catene ed imprese operanti nel mercato globale.

Infine, ampia parte del lavoro è dedicata alla disciplina vigente che trova spazio all'interno del c.p.c., nel libro quarto, Titolo VIII *bis* dagli artt. 840 *bis* a 840 *sexdecies*. La stessa, dopo vari rinvii, a partire dal 19/05/2021 ha sostituito l'art. 140 *bis* cod. cons. e slegato l'azione di classe dal concetto di utente e consumatore. Un procedimento definito trifasico, che trova forse una delle sue maggiori differenze dalla previgente disciplina nel fatto che sia ammessa una seconda finestra di adesioni (previsione non digerita dai rappresentanti delle imprese, Confindustria in particolare, che si sono espressi in modo molto negativo sul punto).

Sono inizialmente trattati alcuni aspetti sicuramente rilevanti. Primo tra essi è la legittimazione attiva e passiva del nuovo istituto, sicuramente ampliata rispetto alla precedente. Basti guardare, dal lato passivo, al fatto che tra i possibili convenuti potranno esservi enti pubblici ed enti erogatori di servizi di pubblica utilità.

Altro aspetto d'interesse è relativo alla competenza, assegnata alle sezioni specializzate in materia d'impresie sita nel foro del convenuto.

Di non poco rilievo le norme che fanno riferimento al rito applicabile, quello del sommario di cognizione *ex art 702 bis e ss c.p.c.*, che subisce però, in virtù delle particolarità della disciplina, alcune variazioni *ad hoc*.

Si da conto anche della possibilità di pendenza di più azioni di classe, e delle varie soluzioni studiate dal legislatore per garantire, ove possibile, il *simultaneus processus*.

L'attenzione è poi posta sul provvedimento di condanna emanato dal giudice, *ex art. 840 sexies*, gravido di peculiarità che lo rendono *sui generis*, ma che sicuramente si ispira ai provvedimenti di condanna generica *ex art. 278 c.p.c.* La stessa dottrina ha definito tale provvedimento come una sorta di ibrido, un qualcosa che non aveva mai, sino ad ora, trovato spazio nel nostro ordinamento.

Figura importantissima nella nuova disciplina dell'azione di classe, definito motore della stessa, è quella del rappresentante comune, pubblico ufficiale, cui sono assegnati ampi poteri anche nella fase successiva cioè quella di esecuzione della sentenza. Lo stesso avrà altresì il compito di stilare il progetto degli aderenti da sottoporre al giudice al fine di ottenere approvazione di risarcimenti e restituzioni sulle basi di quanto già previsto dalla sentenza di accoglimento dell'840 *sexies*.

Infine è dato spazio a qualche breve cenno sulle vicende successive alla conclusione della fase inerente al merito.

Si guarda alla fase esecutiva, ed in particolare al fatto che il legislatore abbia previsto univocità della stessa, conferendo la possibilità di esperire l'esecuzione al solo rappresentante comune.

Non prive di particolarità le impugnazioni, che sicuramente porteranno a qualche problema di interpretazione in dottrina e giurisprudenza, considerando alcuni punti delle norme in cui il legislatore non ha certo brillato in quanto a chiarezza.

Ultimo aspetto analizzato è quello relativo alla nuova azione inibitoria collettiva prevista dall'art. 840 *sexdecies*. La stessa va incontro ad alcune differenze di non poco cono rispetto all'azione inibitoria così come era prevista dalla previgente disciplina.

Questi ed altri punti sono oggetto di specifica trattazione nell'elaborato che segue.

CAPITOLO 1

LE ORIGINI DELLA CLASS ACTION E SUCCESSIVE EVOLUZIONI NORMATIVE NEI SISTEMI DI *COMMON LAW* E NELL'UNIONE EU.

1.1 LE ORIGINI INGLESÌ DELLA CLASS ACTION.

La *class action* trova le sue origini nei sistemi giuridici di *common law* ed in particolare nel Regno Unito, in Inghilterra prima, negli Stati Uniti poi. Seppur spesso, erroneamente, si ritiene che la *class action* abbia i suoi natali negli USA è invece in Inghilterra che ne vanno ricercati gli albori. Specificamente l'azione di classe avrà primi riscontri nei due anni successivi alla nascita del *Common law* e prima ancora che fossero introdotte le corti di *Equity*. Recenti ricerche hanno messo in luce come delle forme embrionali di azioni di classe fossero già presenti intorno al XII secolo, nel periodo precedente alla nascita delle corti di *Equity*.

Le prime "azioni di massa" erano proposte innanzi alle corti feudali locali Inglesi, e i relativi giudizi erano dati secondo il diritto consuetudinario locale. Una regola tipica di questa tipologia di azione era che chiunque avesse avuto un interesse correlato all'oggetto della causa controversa avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio (cc.dd. *necessary parties rule*), con la conseguenza che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie, la domanda era dichiarata improcedibile (un embrione di quello che nel processo civile italiano è oggi conosciuto come litisconsorzio necessario).

Il rigore di tale regola costituiva inevitabilmente un ostacolo ai processi con pluralità di parti. Fu solo successivamente, a partire dal XIV secolo, con la creazione della *Chancery Court* (corti di cancelleria) che si riuscì a superare tali difficoltà in due modi: mitigando l'idea dell'istituto del litisconsorzio necessario e di conseguenza respingendo

le istanze di irregolarità del contraddittorio allorché alcuni soggetti, che pur avrebbero potuto essere parti nel processo, fossero stati “adeguatamente rappresentati” dalle parti presenti. È quindi solo in una fase successiva, con l’introduzione delle *Chancery Court* che si avrà un progressivo sviluppo del modello di azioni di massa che successivamente culminerà nella *class action*.

È utile dunque un breve rilievo introduttivo relativo alla nascita delle corti di cancelleria. Come è noto, il nascente sistema di *Common law* era caratterizzato da rigidi schemi processuali che ben presto si rilevarono inadeguati al soddisfacimento di una crescente richiesta di giustizia da parte di chi chiedeva di veder soddisfatte le proprie pretese. *Idem sentire* che si concretizzava in un numero sempre maggiore di richieste al sovrano Inglese di ottenere giustizia ponendo rimedio alle iniquità e al mal funzionamento delle corti di *Common law*. In altre parole, si richiedeva al Re di giudicare secondo *aequitas*. A sua volta il sovrano, sommerso da istanze con cui si richiedeva di risolvere controversie secondo equità, delegava, con frequenza sempre maggiore, tali decisioni al Cancelliere.

Queste deleghe ben presto divennero una prassi sino a dar luogo alle cosiddette corti di *Equity*¹ che operarono a partire dal XV secolo e sino alla riforma dei *Judicature acts* nel 1873. È da questo momento in poi che le “azioni di massa” assumeranno rilievo sempre crescente.

L’istituto dal quale trae origine l’azione di massa è costituito dalle *representative suits*, per le quali, come il significato del nome chiarisce, altro non erano se non azioni rappresentative che traevano il loro fondamento dall’azione solidale di tutti i contadini appartenenti alla medesima comunità². Lo stesso istituto, si ritiene fosse utilizzato già a partire dal XII secolo, ma troverà compiutezza proprio con l’affermarsi delle Corti di Cancelleria.

Le *representative suits*, nei due secoli successivi alla creazione delle Corti secondo equità, subiranno vari sviluppi sino ad estrinsecarsi in tre diversi modelli operanti in diversi settori.

¹ Insieme delle decisioni emesse dalla Cancelleria si concretizzarono in un corpo di regole e un insieme di dottrine che prende, appunto, il nome di *Equity*.

² Il precedente giuridico più risalente di *class action* si rinviene nelle cc.dd. *representative suits* inglesi del XII secolo. Esse erano attivate dinanzi alle Corti feudali dell’epoca - le *Manorial Courts* - al fine di convenire in giudizio i soggetti appartenenti alla medesima comunità contadina per ottenere il pagamento dei tributi, sulla base di un vincolo di responsabilità solidale.

Il primo di essi, noto come *bill of peace*, le cui origini si collocano tra XVII e XVIII secolo, riguardava questioni che coinvolgevano una pluralità di parti che, a causa dell'inammissibilità del litisconsorzio sopra citato, sarebbero rimaste prive di tutela in *common law*.

Un secondo settore di pronunce si affermò nella metà del XVII secolo, di pari passo all'avvento dell'economia capitalista e la creazione delle cosiddette *Joint stock companies* (società per azioni) con il *Join stock companies act* datato 1853. In tal senso le decisioni riguardavano questioni relative a dette società; anche per questa categoria sarebbe stato altrimenti necessario il litisconsorzio di tutti i soci a pena di improcedibilità della domanda.

Verso la fine del XVII secolo si affermò poi un terzo settore relativo ad una branca di azioni di massa, fino ad allora non considerata. Lo stesso si rivolgeva alle controversie in tema di *creditor bills*, i *legatee bills* e i *vessel's cases* per i quali si nominava un amministratore (*master*) che aveva il compito di liquidare un dato patrimonio e distribuirne il ricavato tra tutti i creditori legittimati.

Il fenomeno delle azioni di classe fin qui descritto, sorto nel Regno Unito, a causa della riforma giudiziaria³ che portò all'unificazione delle giurisdizioni di *equity* e di *common law*, subirà una battuta d'arresto.

Alla fine del XVIII secolo entrerà in vigore la *Rule of Supreme Court*, che oggi, al netto delle varie riforme subite, rappresenta la fonte normativa vigente.

La stessa *Rule* costituisce senza dubbio una norma discendente dalla regolamentazione delle *representative suits*, in virtù delle quali si rappresentano, per l'appunto, in giudizio una molteplicità di situazioni soggettive legate tra loro dal medesimo interesse⁴.

In Inghilterra oggi le controversie con pluralità di parti, denominate *Multy Party Litigation*, possono assumere tre diverse forme:

- 1) *Representative Proceedings*, cioè azioni in rappresentanza;
- 2) controversie di massa disciplinate da un *Group Litigation Order*;
- 3) controversie in cui si opera secondo profili di connessione, una sorta di litisconsorzio⁵.

³ Si tratta della Riforma dei *Judicature Acts* del 1873-1875.

⁴ T. RUSSO, *Profili comparatistici della class action: il lungo percorso italiano tra luci, ombre ed occasioni mancate*, in *Innovazione e diritto*, 2008, p. 232.

⁵ D. VANNI, *La class action e la funzione di deterrenza degli illeciti civili in prospettiva comparatistica*, in P. Cerami & M. Serio scritti di comparazione e storia giuridica, Torino 2010, p. 147.

La prima categoria è costituita da controversie in cui la parte processuale è esclusivamente il rappresentante. La normativa vigente prevede che quando più soggetti hanno il medesimo interesse alla proposizione della domanda, la stessa possa essere introdotta (oppure la Corte può ordinare che la causa sia proposta) da chi vi abbia interesse, in qualità di rappresentanti di chi possa vantare le medesime pretese in giudizio. La sentenza giudiziaria, a meno che la Corte non disponga altrimenti, è vincolante nei confronti di ogni persona rappresentata nella controversia ma può essere fatta valere da, o contro, chi non è parte al processo solo con il permesso della Corte. Questo strumento appare molto efficace nelle controversie che coinvolgono un elevato numero di soggetti. In realtà le *representative proceedings*, per le quali vige il regime dell'*opt-out*,⁶ hanno nel sistema giudiziario inglese un ruolo marginale per un doppio ordine di ragioni. In primo luogo perché, non essendo parti del processo, i soggetti rappresentati non sono responsabili dei relativi costi e conseguentemente la parte rappresentante, in caso di soccombenza, deve sostenere l'intero costo della controversia, comprese le spese legali del convenuto; mentre anche in caso di vittoria permane il rischio che non riesca a recuperare dalla parte avversaria tutte le spese legali sostenute. In secondo luogo le Corti Inglesi danno una rigida interpretazione al concetto di "interesse comune".

Il vero e proprio strumento collettivo utilizzato in Inghilterra è rappresentato dalla seconda categoria, cioè il *Group Litigation Order*, nel quale vige il regime dell'*opt-in*⁷; nel senso che la pronuncia vincola soltanto chi abbia aderito volontariamente al gruppo. Si tratta di una particolare forma di litisconsorzio facoltativo attuata attraverso l'iscrizione delle domande connesse in un registro del gruppo. Un apposito organo giurisdizionale, il *senior Master*, all'interno della *Queen's Bench Division* della *High Court*, (organo che rappresenta i *solicitors* inglesi) conserva una lista dei *Group Orders*⁸. In questo particolare modello di azione di classe la corte esamina

⁶ Così G. GERARDO, "Secondo tale meccanismo il danneggiato è appartenente *ex lege* alla classe, ma ha la possibilità di essere escluso dal giudizio impedendo il formarsi del giudicato anche nei suoi confronti", *Comparazione tra la disciplina della class action nel diritto statunitense e l'azione di classe italiana alla luce della l. n.31 del 2019*, in *Judicium – Il processo civile in Italia e in Europa*, 2019, p. 7.

⁷ Così G. GERARDO "Meccanismo secondo il quale il componente della classe non è *ex lege* coinvolto nel procedimento, ma per poter aderire all'azione collettiva lo stesso deve depositare un proprio atto di adesione. Non è ammesso l'intervento ma solo l'adesione, che non determina l'acquisto della qualità di parte processuale; l'adesione comporta semplicemente che l'effetto dei provvedimenti conclusivi delle fasi processuali si estende agli aderenti" *Op. Cit.*, p. 7.

⁸ D. VANNI, *Op. Cit.*, p. 148.

preliminarmente e con ampi poteri discrezionali i requisiti della domanda in ordine alla sua ammissibilità.

È previsto inoltre un meccanismo per dare pubblicità all'instaurazione del giudizio collettivo. La corte, infatti, che emana un *Group Litigation Order*, deve inviarne una copia all'organismo centrale dell'avvocatura inglese, presso il quale è istituito un apposito ufficio cui ci si dovrà rivolgere per aderire all'azione di gruppo. La peculiarità del sistema inglese è data dal fatto che ciascun attore appartenente alla classe deve provare in giudizio di aver subito un danno da cui scaturirà, eventualmente, un risarcimento.

La tipologia di controversie di classe proposte con questo strumento è alquanto eterogenea e statisticamente molte di esse non sortiscono esito positivo per i proponenti. In ragione di quest'ultima considerazione, ma anche e soprattutto perché per il *Group Litigation Order* è previsto il summenzionato meccanismo dell'*opt-in*, anch'esso oltremodo oneroso per il gruppo in caso di soccombenza (oltre a comportare una esposizione diretta della parte attrice che in certi casi potrebbe dar luogo a delle ritorsioni, come ad esempio nei rapporti datore di lavoro- lavoratore eventualmente attore), il numero di azioni di classe proposte con questo strumento risulta essere abbastanza esiguo.

Degno di nota, il tristemente famoso caso giudiziario, incardinato proprio attraverso il meccanismo del *Group Litigation Order*, che ha riguardato lo scandalo *Alder Hey*⁹ che vide la partecipazione di circa 154 ricorrenti contro l'omonimo ospedale di *Liverpool* concluso con un accordo stragiudiziale.

⁹ Lo scandalo degli organi di *Alder Hey* ha coinvolto la rimozione, la conservazione e lo smaltimento non autorizzati di tessuti umani, compresi gli organi dei bambini, durante il periodo 1988-1995. Durante questo periodo gli organi sono stati conservati in più di 2.000 vasi contenenti parti del corpo di circa 850 neonati. Questi sono stati successivamente scoperti presso l'*Alder Hey Children's Hospital*, Liverpool, durante un'inchiesta pubblica sullo scandalo della ritenzione di organi. La *class action* si è conclusa con un accordo extragiudiziale per una cifra pari a circa 5 milioni di sterline. Altri aspetti dell'accordo includevano lettere individuali di scuse ai genitori, un memoriale ai bambini, una donazione universitaria a enti di beneficenza nominati dai genitori e un futuro incontro con gli stessi genitori per discutere i cambiamenti delle pratiche e delle procedure in ospedale.

1.2 DAL MODELLO INGLESE ALLA CLASS ACTION STATUNITENSE.

Se vero è che il Regno Unito può esser considerato come patria della *class action* è probabilmente negli Stati Uniti che va ricercata l'evoluzione di tale modello di azione. Grazie soprattutto al lavoro della dottrina ed ai contributi giurisprudenziali, la *class action* secondo il modello inglese ha subito, infatti, notevoli evoluzioni negli USA a partire dalla metà del diciannovesimo secolo.

È qui infatti che si iniziò ad avvertire un'esigenza di tutela corrispondente all'affermarsi del fenomeno del consumerismo.

Detto fenomeno indica la tendenza dei consumatori a organizzarsi in associazioni che si pongono come controparte nei confronti dei produttori per meglio difendersi dalla pubblicità indiscriminata e per esercitare una sorta di pubblico controllo sulla qualità e sui prezzi dei prodotti. Il consumerismo nasce proprio per rispondere al bisogno del consumatore di controllare, attraverso previsioni di leggi federali, su alcuni prodotti di largo consumo. A tal riguardo fu introdotto lo *Sherman Act* nel 1890, il quale cercava di porre un limite all'eccessivo potere economico e all'espansione dei grandi monopoli, introducendo il principio della libertà di concorrenza quale cardine del sistema nordamericano.

A partire dagli anni 20, con il boom economico e l'industrializzazione che prenderà il largo negli USA, con relativo aumento di produzione e dei consumi, l'attenzione del legislatore si spostò sul controllo qualitativo dei prodotti, focalizzandosi sulla necessità di pervenire ad una corretta informazione per gli stessi consumatori.

Negli anni 60, dopo il superamento della grande depressione del '29, l'attenzione si spostò nuovamente sulle gerarchie dei rapporti commerciali, e furono in tal senso individuate parti contrattualmente deboli, identificate nei consumatori e parti contrattualmente forti identificate nei produttori. Ciò darà luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva dei produttori/venditori.

Fatta questa premessa, occorre far riferimento agli studi di alcuni autori che diedero una spinta determinante alla *class action*.

Contributo dottrinale di grande rilievo per lo sviluppo della *class action* negli USA fu dato da *Joseph Story*, giurista e avvocato statunitense incluso nella prima lista di statunitensi facenti parte della *Hall of Fame for Great Americans*. *Story* fu autore dei

Commentaries on Equity Pleading scritti nel lontano 1840, nei quali si preoccupò di affrontare il problema della ammissibilità di eccezioni alla *Necessary Parties Rule*. Posto che tutte le persone interessate ad un giudizio dovessero parteciparvi, *Story* ritenne tuttavia che a ciò si potesse derogare tutte le volte che la chiamata in causa di esse fosse impossibile o creasse enormi ritardi o altri inconvenienti.

Egli introdusse un nuovo atteggiamento del giurista americano: la possibilità di derogare, seppur in via eccezionale, alla regola della necessaria partecipazione ad un giudizio dei soggetti aventi interesse. La giurisprudenza per la prima volta accolse la tesi di *Story* nel caso *Smith v. Swormstedt* per il quale la Suprema Corte, in contrapposizione alla normativa federale del tempo, ritenne ammissibile la *class action* quale eccezione alla *Necessary Parties Rule* dichiarando la sentenza vincolante anche per i soggetti assenti nel giudizio, purché i loro interessi fossero stati correttamente rappresentati¹⁰.

Fu da quel momento che la dottrina Americana iniziò ad interessarsi alla disciplina della *class action* ricalcando e per certi versi ampliando il pensiero di *Story*.

Jhon Notrton Pomeroy, avvocato e professore, a tal proposito affermò l'ammissibilità della *class action* tutte le volte che fosse coinvolta una pluralità di parti nel giudizio a prescindere dalla *Necessary Parties Rule*.

Thomas Aktis Street, invece, per primo distinse tra “*true*” e “*spurious*” *class actions* a seconda che avessero ad oggetto la rivendicazione di beni materiali (*fund or property*) o se concernessero la responsabilità personale di un soggetto (*personal liability*). In ogni caso negli scritti di entrambi i giuristi citati si ravvisano difficoltà ad ammettere che la sentenza potesse essere vincolante anche nei confronti di coloro che non avevano preso parte al giudizio. In tal senso *Pomeroy* riconobbe la vincolatività di un giudicato sfavorevole nei confronti di soggetti assenti a condizione che questi avessero avuto notizia del giudizio, mentre *Street* la ammise soltanto con riferimento alle azioni *in rem*, con esclusione delle azioni di natura personale.

¹⁰ Così la sentenza: “*In all cases where exceptions to the general rule are allowed, and a few are permitted to sue and defend on behalf of the many, by representation, care must be taken that persons are brought on the record fairly representing the interest or right involved, so that it may be full and honestly tried. Where the parties interested in the suit are numerous [...] a court of equity permits a portion of the parties in interest to represent the entire body, and the decree binds all of them the same as if all were before the court*”.

Fu però eliminata ogni incertezza a tal riguardo con la riforma del 1912 che introdusse la *Federal Equity Rule 38* che modificò la precedente *Rule 48*, non facendo alcun riferimento agli assenti. Detta normativa di nuova introduzione, inoltre, elencava i presupposti di sussistenza delle “*rappresentative suits*”, così individuati:

- a) l'impossibilità di far partecipare al processo tutti i membri della classe al giudizio;
- b) la presenza di una questione di fatto o di diritto comune a tutti i membri della classe. Si ritenevano membri della classe tutti coloro ai quali fosse comune la stessa questione.

Successivamente nel 1937 la *Supreme Court* emanava le *Federal Rules of Civil Procedure* dove fu introdotta una specifica *Rule*, la 23, relativa alla *class action*.

Recependo una dottrina di qualche anno prima del giudice e politico Americano *James William Moore*, autore dello scritto “*Federal Rules of Civil Procedure: Some Problems Raised by the Preliminary Draft*”, vennero categorizzate tre tipologie di *class action*:

- a) *True class action* caratterizzate dalla presenza di diritti comuni alla classe (cc.dd. *joint rights*).
- b) *Hybrid class action* presupponevano che i diritti esercitati in giudizio fossero distinti ma relativi allo stesso bene.
- c) *Spurious class action* si riferivano a beni distinti ma si basavano sulla identità della questione di fatto e di diritto sollevata.

Non mutava l'orientamento normativo già previsto dalla previgente *Rule 38* del 1912 in relazione alla valenza del giudicato anche nei confronti delle parti assenti. Unica eccezione era rappresentata dalla terza tipologia di azione di classe, la *Spurious class action*, per la quale si ritenne eccessivamente pregiudizievole la vincolatività del giudicato nei confronti dei soggetti assenti in giudizio.

Il *leading case* del nuovo orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi a partire all'entrata in vigore della *Rule 23* e tutt'ora prevalente, fu il caso *Hansberry v. Lee*¹¹. In questo caso infatti la *Supreme Court* riaffermò l'estensione degli effetti del giudicato alle parti non costituite in giudizio. La corte si premurò comunque di chiarire che quella statuizione fosse un'eccezione al generale principio secondo cui nessuno può essere vincolato da una pronuncia resa in un giudizio cui non ha preso parte. Si legge espressamente nella *ratio decidendi* del caso *Hansberry* che la regola così come sancita non si poneva in contrasto con i principi generali consacrati nella Costituzione

¹¹ I fatti del caso riguardavano un patto razziale restrittivo che impediva agli afroamericani di acquistare o affittare terreni nella sottodivisione di *Washington Park* del quartiere *Woodlawn* di Chicago.